

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Adele Nunnari e Nicola Terra si è riunito il 9 marzo 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 6229/7 pf16-17 GM/GP/ma del 7.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato:

- Che la Procura Federale, con atto del 7.12.2016, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Graziano Zani, all'epoca del fatto Presidente della Società USD Noto, per la violazione, specificatamente indicata in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D, stagione sportiva 2015/2016, nonché la stessa Società per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

- Che tale deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. del 14/26.04.2016 di mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 31.000,00 con scadenza all'11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.);

considerato:

- Che i deferiti non hanno prodotto scritti difensivi, né sono comparsi alla riunione odierna;
- Che in detta riunione, di rinvio dalla precedente del 16 febbraio 2017, aggiornata per perfezionare la comunicazione ai deferiti della fissazione della riunione, all'epoca non accertata, la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) per il Sig. Graziano Zani e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la Società, pena quest'ultima applicabile nel minimo edittale per ogni inadempimento commesso (punto A/11 pag. 4 C.U. cit.);
- Che il deferimento merita accoglimento in quanto i presupposti delle incolpazione e degli addebiti di responsabilità hanno trovato obiettiva e riscontrata evidenza nella documentazione in atti, all'esito di approfondito esame cognitorio;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Graziano Zani, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) e alla Società USD Noto l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

(138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AS Casale Calcio Srl dal 10 agosto 2012 al 10 gennaio 2013 nonché socio di riferimento della stessa fino al 31 dicembre 2012), DOMENICO FALANGA (Amministratore Unico dell'AS Casale Calcio Srl dal 11 aprile dal 2013 alla data del fallimento, nonché Amministratore Unico della controllante Casale Communication & Marketing Srl nello stesso periodo), ANDREA DI STANISLAO (Presidente in ambito federale dell'AS Casale Calcio Srl dal 11 luglio 2013 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa dal 1 gennaio 2013, titolare del 90% delle quote della Società controllante Casale Communication & Marketing Srl nello stesso periodo), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto dell'AS Casale Calcio Srl dal 1 gennaio 2013 alla data di cessazione dell'attività sportiva nonché titolare effettivo del 90% del capitale sociale della controllante Casale Communication & Marketing Srl nello stesso periodo) - (nota n. 6678/1060 pf15-16 GP/GT/ag del 21.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- letto l'atto datato 21.12.2016, con il quale la Procura Federale, fatto riferimento alla dichiarazione di fallimento della Associazione Sportiva Casale Calcio, ha deferito a questo Tribunale, per violazione dell'art. 1 bis CGS, in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto Federale, i sigg.ri Umberto Goveani, Domenico Falanga e Paolo Di Stanislao, che avevano ricoperto cariche sociali in detta Società nel biennio precedente l'accertata insolvenza;
- esaminate le memoria difensive dei sigg.ri Paolo Di Stanislao e Domenico Falanga;
- preso atto della nota datata 6 marzo 2017 con la quale la Procura Federale ha rappresentata la necessità di trasmettere a questo Tribunale copiosa documentazione, da essa già acquisita in sede d'indagine e per mero errore materiale non allegata al deferimento, e chiesto altresì il rinvio della riunione al fine di provvedere al relativo deposito, anche per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dei deferiti, in uno con la sospensione dei termini;
- dato atto che nel corso della odierna riunione la Procura Federale ha insistito nell'istanza di rinvio per deposito documentazione, che la difesa dei deferiti ha aderito all'istanza di rinvio e che la stessa si è tuttavia opposta alla richiesta di sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis comma quinto CGS ritenendo insussistenti i relativi presupposti a cagione del fatto che il mancato deposito sarebbe dipeso da una mera omissione della Procura Federale;
- ravvisata da parte del Collegio l'opportunità di accordare il rinvio dell'udienza e la sospensione dei termini processuali in quanto l'esame della complessa e copiosa documentazione richiamata negli atti del deferimento, non allegata per mero errore dalla Procura ma parte integrante del fascicolo disciplinare, s'appalesa indispensabile per il

giudicante ai fini della piena cognizione dei fatti di indagine anche a garanzia del giusto processo, del corretto contraddittorio e del pieno esercizio del diritto di difesa;
 - ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI;

P.Q.M.

Dispone il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo.

Sospende i termini ai sensi dell'art. 34 bis comma quinto CGS.

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BACCA (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s. 13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del deferimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI, per legittimo impedimento del Relatore Avv. Giancarlo Guarino.

Senza ulteriori avvisi.

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO POESIO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Imolese) - (nota n. 6670/153 pf16-17 GP/AA/mg del 21.12.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, prende e dà atto del legittimo impedimento del Relatore Avv. Giancarlo Guarino e, per l'effetto, non dà luogo a procedere sulla proposta di patteggiamento e dispone il rinvio del dibattimento alla riunione del 13.4.2017 ore 14, con sospensione dei termini ex art. 38, comma 5, lett. e, CGS CONI.

Fatti salvi i diritti di prima udienza.

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO PINCIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto), Società SSD ARL FOOTBALL GROSSETO - (nota n. 6896/131 pf16-17 GP/GT/ag del 4.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Massimiliano Pincione, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD ARL Football Grosseto, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF e in relazione agli articoli 3 e 6 del Protocollo d'intesa tra A.I.C e L.N.D del 21/10/2004, per avere disposto ed eseguito il provvedimento disciplinare a carico del calciatore Sig. Palumbo Roberto descritto nella parte motiva, ponendolo, a far data dal 22/03/2016, fuori dalla rosa della prima squadra e non

consentendogli di svolgere le normali attività di allenamento e preparazione insieme ai compagni di squadra;

- la Società SSD ARL Football Grosseto, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Presidente, Signor Pincione Massimiliano, alla quale questi apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, trattandosi di Società nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, dopo avere rappresentato al Collegio che non sono tornate al mittente le cartoline relative alla notifica dell'atto di deferimento, ha in via principale chiesto un rinvio per verificare l'esito della notifica del deferimento ed in subordine formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- Pincione Massimiliano, inibizione di mesi 4 (quattro);
- Società SSD ARL Football Grosseto, ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

vista la richiesta della Procura Federale formulata in via principale;

ravvisate giuste ragioni di opportunità processuale legate ad evidenti esigenze di garantire il pieno contraddittorio nonché il corretto esercizio del diritto di difesa:

Accoglie la richiesta medesima. Dispone, per l'effetto, il rinvio del dibattimento al 30.3.2017 ore 14, fatti salvi i diritti di prima udienza.

(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LASSINA MAESTRO OUTTARA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65) - (nota n. 6995/462 pf16-17 GP/GT/ag del 9.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Lassina Maestro Uttara, Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65, per rispondere della violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/2017 per la Società Delfino Pescara 1936 Spa senza averne titolo.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Lassina Maestro Uttara hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Il Patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Lassina Maestro Uttara ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Lassina Maestro Uttara, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l'odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Lassina Maestro Outtara.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto che gli avvisi di convocazione per l'odierna riunione non sono andati a buon fine

Dispone

che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, l'attuale indirizzo di residenza del sig. Retucci Raffaele e di domicilio/sede legale della Società USD Novese e/o dell'eventuale sua Curatela fallimentare.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio della Procura federale.

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei termini, a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI.

Fatti salvi i diritti di prima udienza.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Pubblicato in Roma il 15 Marzo 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio